

**Novità fiscali del 23 gennaio 2009: bonus famiglia - trasmissione telematica dei modelli, rivalutazione degli immobili nel bilancio 2008: affrancamento del saldo; San Marino: circolazione del contante; società immobiliari: IVA detraibile per le locazioni**

Publicato il 23 gennaio 2009

giorno per giorno le principali novità: uno strumento semplice, economico ma completo per essere sempre, costantemente, aggiornati sulle novità fiscali...

**Indice:**

- 1) Agenzia delle Entrate: a breve la riorganizzazione**
- 2) Bonus famiglia: informazioni in via telematica per soggetto interessato**
- 3) Società immobiliari: IVA detraibile per le locazioni**
- 4) Certificazione perdita gettito ICI fabbricati gruppo D**
- 5) IVA: Regime fiscale dei contributi per l'energia da fonti rinnovabili**
- 6) San Marino: regolamentazione della circolazione del contante**
- 7) Rivalutazione degli immobili nel bilancio 2008: affrancamento del saldo**

## **1) Agenzia delle Entrate: a breve la riorganizzazione**

Inizierà dal 02.02.2009 la direzione provinciale di Bologna, che si configura quale “apripista” nella riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Partirà, infatti, il prossimo 2 febbraio nel capoluogo emiliano la prima delle direzioni provinciali dell’Agenzia previste dal piano di riorganizzazione approvato nei mesi scorsi.

Le direzioni provinciali saranno in tutto 106 e subentreranno, entro al massimo nei prossimi due anni, agli attuali 384 uffici locali.

La direzione provinciale si articolerà in un unico ufficio controlli, con competenze per l’intera provincia su gran parte delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione, e in un numero variabile di uffici territoriali a seconda delle dimensioni della provincia, che si occuperanno prevalentemente dell’erogazione dei servizi ai contribuenti.

Nella provincia di Bologna, in particolare, i vecchi uffici locali operanti a Bologna e Imola verranno sostituiti da un ufficio controlli e quattro nuovi uffici territoriali: Bologna 1, Bologna 2, Bologna 3 e Imola.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 21.1.2009)**

## **2) Bonus famiglia: informazioni in via telematica per soggetto interessato**

Pronte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli per il bonus famiglia.

Con un provvedimento firmato il 21.1.2009 dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state, infatti, definite le modalità operative da seguire per l'invio in formato elettronico dei dati contenuti nelle richieste del beneficio straordinario per lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito.

### **Bonus a tre vie**

Le informazioni viaggeranno attraverso tre distinti canali informativi, a seconda del soggetto interessato e del modello di richiesta utilizzato, che può essere indirizzato al sostituto d'imposta oppure direttamente all'Agenzia.

Nel dettaglio, le specifiche tecniche messe a punto dall'Agenzia verranno usate per trasmettere i dati sul bonus:

- dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici all'Agenzia, direttamente o tramite intermediario incaricato, con l'indicazione dell'importo eventualmente erogato;
- dai contribuenti all'Agenzia, direttamente o tramite intermediario incaricato;
- dagli intermediari incaricati ai sostituti d'imposta e agli enti che erogano la

pensione.

L'agevolazione, introdotta dal decreto legge 185/2008, può essere richiesta dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, comprese le persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia a basso reddito.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 21.1.2009)**

### **3) Società immobiliari: IVA detraibile per le locazioni**

Ai fini IVA, le società immobiliari hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sia per l'acquisto di immobili destinati alla locazione, sia per il sostenimento delle relative spese di gestione.

Secondo l'ADC, infatti, il diritto alla detrazione IVA è strettamente collegato:

- allo status di soggetto passivo di imposta delle società immobiliari;
- all'assoggettamento ad IVA dei relativi ricavi derivanti da attività svolte con carattere di stabilità.

In particolare, la massima della neo norma di comportamento recita:

*“Il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) assolta da una società per l'acquisto di uno o più immobili destinati alla locazione, oltre che per il sostenimento delle relative spese di gestione, è strettamente collegato alla qualità di soggetto passivo di imposta di detta società e all'assoggettamento a Iva dei relativi introiti, effettivi o potenziali, derivanti da attività svolte con carattere di stabilità”.*

Infine, l'ADC ha precisato che va respinto qualsiasi tentativo di configurare, quale pratica abusiva, la costituzione di una forma societaria per lo svolgimento di attività commerciali, così

come qualificate ai fini Iva, e, dunque, anche per lo svolgimento della mera attività di locazione di uno o più immobili.

La sussistenza di pratiche abusive può essere individuabile solo nell'ambito delle operazioni compiute dal soggetto passivo e non anche con riferimento alla sua qualificazione giuridica soggettiva, sia essa individuale o societaria.

**(Associazione Italiana Dottori Commercialisti, norma di comportamento n. 174)**

**4) Certificazione perdita gettito ICI fabbricati gruppo D: chiarimenti sui risvolti conseguenti**

I Comuni nell'ampliare la platea dei rimborsi statali sulla mancata Ici dai fabbricati di categoria D, si dirigono verso una procedura di certificazione analitica e complessa.

Ciò è quanto si desume alla circolare diffusa in materia dall'Ifel, l'Istituto per la finanza e l'economia locale, per dare istruzioni alle amministrazioni locali alle prese con l'obbligo di inviare le nuove certificazioni entro il 31.1.2009 (termine fissato dall'articolo 2-quater, comma 7 del DI 154/2008).

In gioco ci sono gli indennizzi statali ai Comuni per gli edifici (alberghi, teatri, case di cura, palestre ecc.) utilizzati a fini di lucro che in passato hanno visto diminuire l'Ici in seguito alla «autodeterminazione» della rendita prevista dalla Finanziaria 2001.

Il D.L. enti locali chiede ai Comuni, anche a quelli che in passato hanno già trasmesso certificazioni al Viminale, di inviare un nuovo prospetto sul periodo 2001/2005 per non perdere ogni diritto sulle relative compensazioni statali.

Riguardo i confini della certificazione (e quindi dei rimborsi) è stato specificato che il meccanismo riguarda i fabbricati «non iscritti in catasto, oppure iscritti in catasto ma privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati», ma esclusi quelli che avevano già una rendita poi modificata.

La norma (articolo 64 della legge 388/2000), ricorda però l'Ifel, nasce per rimborsare i Comuni delle diminuzioni di gettito conseguenti all'autodeterminazione della base imponibile con procedura Docfa, avvenuti in relazione a tutti i fabbricati accatastati o accatastabili in categoria D.

Il solo confronto tra i valori contabili e le rendite proposte, di conseguenza, metterebbe fuori gioco una serie di casi in cui il Docfa ha comunque determinato una flessione del gettito Ici.

Sia nella legge (la 388/2000) sia nel decreto attuativo (il 197/2002), conclude l'Ifel, non si fa cenno alla valorizzazione dei fabbricati nelle scritture contabili, per cui la certificazione dovrebbe riguardare anche gli altri.

**(Ifel - Fondazione Anci, circolare del 21.1.2009, in Il sole 24 Ore del 22.1.2009)**

## **5) IVA: Regime fiscale dei contributi per l'energia da fonti rinnovabili**

L'energia elettrica prodotta in proprio mediante impianti fotovoltaici e autoconsumata assume rilevanza agli effetti IVA e delle imposte sui redditi quando tale attività è effettuata nell'esercizio di imprese commerciali ovvero utilizzando impianti di potenza superiore a 20kw.

Invece, l'energia prodotta da persone fisiche o enti non commerciali, mediante impianti di potenza fino a 20 kw, posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale

non assume rilevanza agli effetti fiscali.

L'Agenzia delle Entrate ha, così, risposto all'interpello presentato dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.), sul cd. Servizio di Scambio sul Posto (SSP).

### **Servizio di scambio sul posto**

Il SSP è un servizio che permette all'utente una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia prodotta con impianti fotovoltaici possa essere prelevata e consumata in un momento successivo.

Dal 1.1.2009 le modalità di funzionamento e le condizioni tecnico-economiche del SSP sono variate.

In particolare, gli utenti aderenti al servizio di scambio sul posto devono conferire tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il fornitore territorialmente competente (Enel, Acea, ecc.), l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni.

Il costo sostenuto per l'acquisto dell'energia presso il fornitore verrà poi "rimborsato" dal GSE mediante un contributo in conto scambio che sarà quantificato periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore dell'energia a suo tempo conferita e il valore dell'energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente e sarà al netto dell'IVA pagata.

Ad esempio, se l'energia conferita è 100 e quella prelevata è 110, il GSE rimborserà 100 (quindi, il consumatore resterà inciso per 10).

Al contrario, se l'energia conferita è 100 e quella prelevata è 90 il GSE rimborserà 90 e 10 costituirà un credito da riportare negli anni successivi.

### **Trattamento fiscale**

Il trattamento fiscale del “rimborso” erogato dal GSE dipende dalla qualificazione dell’attività svolta dal consumatore e dalla sua qualificazione soggettiva.

### **Persone fisiche ed enti non commerciali**

L’energia prodotta con impianti di potenza fino a 20 kw, posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, non assume rilevanza fiscale, poiché non concretizza lo svolgimento di una attività commerciale abituale.

Viceversa, se l’impianto è di potenza superiore a 20kw, tale elemento implica l’esercizio di attività commerciale, giacché destinato a soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale.

In tal caso, quindi, il contributo in conto scambio erogato dal GSE costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA sia ai fini delle imposte dirette e pertanto gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione.

Ad analoga conclusione si perviene qualora l’impianto, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente (ad esempio, perché situato su un’area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa).

### **Imprenditore o soggetto passivo IRES**

Nel caso di contributo erogato ad un imprenditore o ad un soggetto passivo IRES, lo stesso costituirà sempre un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle II.DD.; l’utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione.

### **Lavoratore autonomo**

Nel caso di lavoratore autonomo (per esempio, un professionista), il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA e delle II.DD.



Tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un'attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, n. 633, e fatturare al GSE l'importo percepito.

**(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 20.01.2009, in Ipsoa del 22.01.2009)**

## **6) San Marino: regolamentazione della circolazione del contante**

Con il Decreto n. 138/2008 la Repubblica di San Marino ha regolamentato il trasporto transfrontaliero di denaro e strumenti analoghi.

Ciò al fine di monitorare i flussi di denaro contante di coloro che entrano ed escono dal territorio della comunità e contrastare l'introduzione di proventi di natura criminosa.

### **Obbligo di dichiarazione**

Riguardo il trasporto transfrontaliero di denaro contante, viene stabilito che:

- ogni persona fisica che entra nel territorio della Repubblica di San Marino o ne esce è tenuta a dichiarare il trasporto di denaro contante e di strumenti analoghi in euro o valute estere, di importo complessivamente superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore.

La dichiarazione può essere resa verbalmente, a richiesta del personale di Polizia, al momento dell'ingresso nel territorio o dell'uscita, ma qualora il dichiarante lo desidera, ha diritto di fornire

le informazioni anche per iscritto e in tal caso sarà rilasciata, su richiesta, una copia autenticata.

In particolare, nella suddetta dichiarazione, deve essere obbligatoriamente specificato:

- il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e cittadinanza;
- il proprietario del denaro contante;
- il destinatario del denaro contante;
- l'importo e la natura del denaro contante;
- l'origine e la destinazione del denaro contante;
- l'itinerario seguito;
- il mezzo di trasporto utilizzato.

### **Controlli e sanzioni**

Se viene riscontrato un caso di inadempimento dell'obbligo di dichiarazione, il denaro contante eccedente al limite di 10.000 euro può essere trattenuto in

attinenza con la relativa sanzione amministrativa.

In caso di pagamento immediato della sanzione applicata, non si procede al sequestro del contante.

## **7) Rivalutazione degli immobili nel bilancio 2008: affrancamento del saldo**

Con i commi da 16 a 23, art. 15, del D.L. n. 185/2008 (cd. decreto “anti-crisi”) il Legislatore ha ripristinato la possibilità di rivalutare gli immobili delle imprese, versando entro il 16 giugno del 2009 la prima o l’unica rata attraverso cui è possibile incrementare il valore del bene.

La rivalutazione concerne i beni presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti cd. “solari”), e va messa nero su bianco principalmente sul piano civilistico, al momento di chiudere i conti del bilancio dell’esercizio successivo (2008).

### **Ambito soggettivo**

La facoltà di avvalersi della rivalutazione dei beni immobili viene concessa ai soggetti in regime d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, a prescindere dal regime contabile adottato, e , quindi, sia alle imprese in regime di contabilità ordinaria che a quelle in regime semplificato.

### **Affrancamento del saldo**

Il comma 19 prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali.

Per il versamento di tale imposta sostitutiva valgono i tempi e le modalità previsti dal comma 22, che fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge n. 342/2000.

Pertanto, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del 16 giugno 2009.

A tali fini, in base a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 2006, la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota va assunta considerando il saldo attivo di rivalutazione al lordo dell’imposta sostitutiva assolta all’atto di rivalutare il bene.

A seguito dell’affrancamento la distribuzione della riserva non dà più luogo a materia imponibile per la società che ha posto in essere la rivalutazione.

Per quanto riguarda i soci percettori delle somme affrancate, rimangono, invece, applicabili le consuete regole previste dal T.U.I.R., ed in particolare, ad esempio per un socio possessore di una partecipazione qualificata (od in regime di reddito d’impresa) si rende applicabile la nuova percentuale di concorso all’imponibile pari al 49,72% degli utili percepiti.

**(di Antonio Mastroberti, in “Pratica Fiscale e Professionale” IPSOA di gennaio 2009)**

**A cura di Vincenzo D’Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l